



C A M F I N S.p.A

Camfin S.p.A.

Assemblea dei Soci del 22/26 aprile 2011

- parte straordinaria -

Modifica degli articoli 9, 10, 12, 17 e 20 dello Statuto sociale.

Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Modifica degli articoli 9, 10, 12, 17 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società.

Preliminarmente, si ricorda che lo scorso 27 gennaio 2010 è stato approvato il D. Lgs. n. 27 (il "**Decreto**") recante l'*attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*, che ha introdotto alcune modifiche al Codice Civile e al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), con l'obiettivo di promuovere la partecipazione degli azionisti alle assemblee e di favorire l'esercizio (anche transfrontaliero) del diritto di voto.

E' opportuno ricordare in questa sede che l'Assemblea degli azionisti (con deliberazione del 21 aprile 2010), ha già recepito in Statuto la facoltà – reintrodotta nell'ordinamento italiano con il citato Decreto - di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo del previgente termine di 120 giorni).

Inoltre, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, e dall'art. 17.2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 5 novembre 2010, ha approvato alcune modifiche allo Statuto al fine di garantire il necessario adeguamento alle disposizioni normative di natura obbligatoria principalmente connesse alle novità introdotte dal citato Decreto nonché a quelle del D. Lgs. n. 39 sempre del 27 gennaio 2010 (il cd. Testo Unico della Revisione Contabile).

Da ultimo, a seguito dell'entrata in vigore in data 19 settembre 2010 delle disposizioni contenute nel D. Lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 - che nel ridefinire la disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario, ha, tra l'altro, ampliata la fattispecie dell'abuso di denominazione con il divieto all'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario - il Consiglio di Amministrazione della Società, con la medesima delibera del 5 novembre 2010, ha modificato la denominazione sociale.

Di seguito si riportano le modifiche statutarie adottate dalla Società nella citata riunione consiliare del 5 novembre 2010:

- a seguito del divieto di utilizzo della parola "finanziaria" ai soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, è stata modificata la denominazione sociale da Cam Finanziaria S.p.A. in Camfin S.p.A., peraltro già prevista quale denominazione abbreviata;

- a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (cd. "Testo Unico sulla Revisione Legale") è stata modificata l'espressione "revisione contabile" con quella "revisione legale";
- in ragione del meccanismo della "record date", introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dal citato Decreto, si è provveduto a sostituire l'espressione "azionista" con quella di "titolare del diritto di voto". Infatti, a sensi del novellato art. 2370 del Codice Civile e del nuovo art. 83-sexies del TUF, è legittimato a intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto non più (esclusivamente) il soggetto che alla data della assemblea sia azionista della Società ma il soggetto che sia titolare del diritto di voto e di intervento alla "record date" (i.e. "al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima [ovvero unica] convocazione");
- considerato che il nuovo art. 135-novies, comma 6, del TUF, ha introdotto la possibilità di «conferimento della delega in via elettronica» (secondo una regolamentazione da predisporre da parte del Ministro della Giustizia) disponendo che «le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare», è stata prevista (articolo 9) la possibilità di notificazione della delega stessa mediante: (i) apposita sezione del sito internet della Società ovvero (ii) posta elettronica certificata;
- sono state adeguate le previsioni statutarie (articolo 9) alle disposizioni (art. 126-bis del TUF) in materia di (i) modalità e termini per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci e (ii) relazione sulle materie di cui i soci richiedenti propongono la trattazione;
- sono stati modificati i termini (da 15 giorni a 25 giorni prima dell'assemblea) per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (articolo 12) e del Collegio Sindacale (articolo 20).

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 10 marzo 2011 ha ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale di cui pertanto propone l'adozione. In particolare, si tratta di proposte finalizzate a dare attuazione ad alcune facoltà concesse alle società e contenute nel Decreto. Per comprendere appieno le modifiche che si propongono e le relative motivazioni, si ripercorre qui di seguito il contenuto delle previsioni la cui adozione è facoltativa contenute nel citato Decreto.

a) Previsioni contenute nel Decreto di cui si propone l'adozione:

(i) Assemblea in unica convocazione

Il novellato art. 2369 del Codice Civile consente alle Società di "escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma [dell'art. 2369], nonché dall'art. 2368, comma 1, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma [sempre dell'art. 2369]". In altri termini, le società potranno prevedere il ricorso ad un'unica convocazione per la quale troveranno applicazione i *quorum* di seguito riportati.

Quanto all'assemblea ordinaria in unica convocazione, questa (i) sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e (ii) delibererà a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (troveranno applicazione, dunque, i *quorum* previsti per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione).

Quanto all'assemblea straordinaria in unica convocazione, questa sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibererà con il voto favorevole di

almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (troveranno dunque applicazione i *quorum* previsti per l'assemblea straordinaria in convocazione successiva alla seconda).

La possibilità di prevedere un'unica convocazione, con l'applicazione dei relativi *quorum* assembleari sopra indicati, semplifica le attività organizzative degli eventi assembleari, con possibili benefici in termini di risparmio di costi e agevola la partecipazione all'evento assembleare in ragione della certezza in ordine all'effettiva data di svolgimento della riunione.

Per tale ragione, Vi proponiamo il recepimento in Statuto di detta facoltà facendo comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di procedere a più convocazioni assembleari al ricorrere di circostanze che dovessero rendere opportuno fare ricorso a convocazioni successive alla prima.

(ii) Rappresentante degli azionisti designato dalla società

Il nuovo art. 135-*undecies* TUF introduce nell'ordinamento italiano la figura del cd. *"rappresentante designato"*. In particolare, salva diversa disposizione statutaria *"le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno."*

Pur potendo escludere completamente o rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla nomina del *"rappresentante designato"* per ogni singola assemblea, Vi proponiamo di prevedere espressamente in Statuto che per ogni assemblea siano (obbligatoriamente, dunque) indicati uno o più soggetti ai quali i soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possano conferire delega, rinviando al singolo avviso di convocazione unicamente la determinazione di modalità e termini per il conferimento di detta delega. Esprimere in Statuto tale previsione di legge da un lato sottolinea l'importanza che la Società riconosce a tale strumento di intervento in assemblea, dall'altro lato permette all'azionista di conoscere l'esistenza di questo diritto dalla sola lettura dello Statuto.

(iii) "Record date" e altre modifiche connesse al Decreto

Come detto il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano il cd. meccanismo della *"record date"* in forza del quale è legittimato ad intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto non più (necessariamente) il soggetto che alla data della assemblea sia azionista della Società ma il soggetto che sia titolare del diritto di voto e di intervento alla *"record date"* (i.e. *"al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione"*).

Considerata l'innovativa previsione di legge che muta radicalmente il meccanismo di legittimazione all'intervento in assemblea si è ritenuto opportuno proporVi di ribadire in Statuto gli elementi essenziali che caratterizzano la *record date*, al fine di rendere più agevole per l'azionista la possibilità di conoscerne il contenuto.

Per la medesima ragione, si propone che in Statuto vengano ribaditi i principali elementi in materia di convocazione dell'assemblea e di integrazione dell'ordine del giorno assembleare.

b) Ulteriori proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui si propone l'adozione

Con l'occasione, si propongono altresì (i) una modifica connessa all'adozione da parte della Società della *"Procedura per le operazioni con parti correlate"*, si rinvia in proposito all'illustrazione riportata in seguito e (ii) ulteriori interventi di affinamento testuale per maggiore chiarezza, sistematicità e completezza del documento, comprese lievi modifiche di carattere meramente terminologico e/o formale.

* * * * *

Per completezza qui di seguito si riportano le altre previsioni contenute nel Decreto di cui, allo stato, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non proporre l'adozione.

(i) Voto in via elettronica

Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 4, del Codice Civile, lo Statuto sociale può consentire l'espressione del voto in via elettronica, analogamente a quanto già previsto per il voto per corrispondenza.

Tenuto conto dello scarso successo riscontrato dallo strumento da ultimo citato nell'esperienza italiana e ancor più dell'assenza di un quadro regolamentare di riferimento che disciplini in modo completo e chiaro la materia, la Società ha deciso di rinviare a un momento successivo ogni valutazione in merito al recepimento in Statuto di detta facoltà.

(ii) Maggiorazione del dividendo

Ai sensi del nuovo art. 127-*quater* del TUF le società possono prevedere in statuto la possibilità di attribuire a *"ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo [...] comunque non inferiore ad un anno"* il *"diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni"*.

Tale beneficio è limitato ai soggetti che (direttamente o indirettamente) abbiano una partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale della società (o la minore percentuale indicata nello statuto).

La maggiorazione non può essere attribuita (i) alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società (ii) alle azioni che siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale avente ad oggetto una partecipazione complessiva superiore allo 0,5% (o la minore percentuale indicata nello statuto).

L'incertezza che, allo stato, emerge dal quadro normativo di riferimento e le difficoltà di applicazione in concreto del meccanismo della maggiorazione del dividendo (non da ultima, la difficoltà di identificazione degli aventi diritto alla maggiorazione) hanno suggerito di rinviarne la valutazione ad un momento successivo.

(iii) Identificazione degli azionisti

Ai sensi del nuovo art. 83-duodecies del TUF *"ove previsto dallo statuto, le società italiane [quotate] possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati"*.

Là dove lo Statuto preveda detta facoltà, *"la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob"* per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo e *"i relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob"*.

A tal ultimo riguardo, si rammenta che è stato previsto nel cd. Regolamento Emittenti che *"qualora la facoltà [di procedere all'identificazione degli azionisti] venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata [già] effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione [...], la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati"*.

Tenuto conto (i) dell'assenza di una disciplina che stabilisca, in modo chiaro e completo, le modalità concrete alle quali dovranno attenersi gli intermediari per la determinazione dei costi della comunicazione a carico delle società emittenti nonché (ii) dell'attuale azionariato della

Società "nominativamente" pubblico per oltre il 50% del capitale sociale, si è ritenuto opportuno rinviare ogni decisione in merito al recepimento di detta facoltà a un momento successivo.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio le modifiche sopra indicate con riferimento ai singoli articoli dello Statuto Sociale.

Articolo 9 (Assemblea)

Per le ragioni già in precedenza illustrate, si propone di riformulare il comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto stabilendo che il Consiglio di Amministrazione possa fare ricorso all'unica convocazione ovvero procedere a più convocazioni assembleari.

Nel medesimo articolo si propone, inoltre, previa eliminazione dell'attuale comma 6, di inserire:

- (i) un nuovo comma 6, al fine di recepire nello Statuto quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 1, del TUF in tema di designazione del rappresentante al quale i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto;
- (ii) gli ulteriori nuovi commi 7, 8, 9 e 10, che ribadiscono in Statuto gli elementi essenziali delle previsioni della novellata disciplina in materia di convocazione dell'assemblea e di integrazione dell'ordine del giorno assembleare.

Articolo 10 (Assemblea)

Per quanto in precedenza illustrato, le modifiche proposte consistono nell'introduzione di 3 nuovi commi (commi 3, 4 e 5) che ribadiscono in statuto il disposto contenuto nell'art. 83-*sexies* del TUF in tema di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. "record date").

Articolo 12 (Amministrazione)

Le modifiche proposte all'articolo 12 sono (i) volte a una maggiore chiarezza espositiva, e/o di carattere meramente formale ovvero (iii) conseguenti ad altre modifiche proposte nella presente relazione (si fa, in particolare, riferimento all'inserimento al comma 3 del richiamo alla "unica convocazione" dell'assemblea).

Articolo 17 (Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 5 novembre 2010 una nuova "Procedura per le operazioni con parti correlate", pubblicata sul sito internet della Società, in ottemperanza ai dettami previsti in materia dal "Regolamento operazioni con parti correlate", emanato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Detta Procedura consente di avvalersi, purché ciò sia previsto dallo Statuto Sociale, della facoltà (prevista dall'art. 13, comma 6, del citato Regolamento emanato da Consob) in forza del quale - nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando in ogni caso gli obblighi in materia di "informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate" - le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza (come definite nella citata procedura) possano, in caso di urgenza, essere concluse anche in deroga ai rispettivi *iter* autorizzativi previsti.

Si propone, pertanto, di introdurre un nuovo comma 3 che consenta di avvalersi della innanzi descritta facoltà.

Articolo 20 (Collegio Sindacale)

Le proposte modifiche riguardano l'integrazione del comma 6, con un richiamo all'unica convocazione nei termini per il deposito delle liste, nonché ulteriori modifiche volte a una maggiore chiarezza espositiva e/o di carattere meramente formale.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.

4. Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Camfin S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 9, 10, 12, 17 e 20 dello Statuto Sociale;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 9, 10, 12, 17 e 20 dello Statuto Sociale di Camfin S.p.A.. come segue:

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>Articolo 9 La convocazione dell’assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. L’avviso di convocazione può prevedere, per l’assemblea straordinaria, una terza convocazione.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all’assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità: a) utilizzo dell’apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell’avviso di convocazione; b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Società nell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da consegnare nei termini di legge al Consiglio di Amministrazione mediante deposito</p>	<p>Articolo 9 La convocazione dell’assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. L’avviso di convocazione può prevedere un’unica convocazione ovvero la prima e la seconda convocazione e, per l’assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge per l’unica ovvero per le differenti convocazioni.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all’assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità: a) utilizzo dell’apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell’avviso di convocazione; b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Società nell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da consegnare nei termini di legge al Consiglio di Amministrazione mediante deposito</p>

presso la sede della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvede a mettere a disposizione del pubblico la relazione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

~~presso la sede della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvede a mettere a disposizione del pubblico la relazione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.~~

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei casi e nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano al Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Articolo 10

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.
Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei

Articolo 10

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.
Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione prevista al comma precedente deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione di cui al comma precedente sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea ~~determinerà~~ **determina** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che ~~rimarrà~~ **rimane** fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione ~~avverrà~~ **avviene** sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei

successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si

dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, ~~dovranno~~ **devono** essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima **ovvero in unica** convocazione **chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ogni socio potrà ~~potrà~~ **può** presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

~~Avranno~~ **Hanno** diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista ~~dovranno~~ **devono** depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà ~~deve essere~~ depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società **del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito**. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto ~~potrà~~ **può** votare una sola lista.

procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si ~~procederà~~ **procede** come di seguito precisato:

a) dalla lista che ~~avrà~~ **ha** ottenuto la maggioranza dei voti espressi ~~saranno~~ **sono** tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Amministratori ~~saranno~~ **sono** tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti ~~dalle~~ **da** ~~queste~~ **queste** liste ~~stesse~~ ~~saranno~~ **sono** divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti ~~saranno~~ **sono** assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste ~~verranno~~ **vengono** disposti in unica graduatoria decrescente. ~~Risulteranno~~ **Risultano** eletti coloro che ~~avranno~~ **hanno** ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, ~~risulterà~~ **risulta** eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste ~~risulterà~~ **risulta** eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si ~~procederà~~ **procede** a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un

<p>amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.</p>	<p>amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.</p>
<p>Articolo 17</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'assemblea dei soci.</p> <p>Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Camfin S.p.A. o di scissione a favore di Camfin S.p.A. delle società di cui Camfin S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano</p>	<p>Articolo 17</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'assemblea dei soci.</p> <p>Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Camfin S.p.A. o di scissione a favore di Camfin S.p.A. delle società di cui Camfin S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano</p>

<p>influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.</p>	<p>influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.</p>
<p>Articolo 20</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.</p> <p>L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.</p> <p>Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla</p>	<p>Articolo 20</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.</p> <p>L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.</p> <p>Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio potrà può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima ovvero in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla</p>

previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al

presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine ~~previsto~~ **e con le modalità previsti** dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, ~~in allegato alle liste devono essere fornite~~ **corredate dal** ~~una descrizione del curriculum vitae riguardante~~ **contenente** le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al

membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa **del capitale sociale**, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e al Vice Presidente della Società, tutti in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

Il Consiglio di Amministrazione
Milano, 10 marzo 2011